

TI_GERICHTE 52.1996.82 vom 23. September 1996

TI Tribunale d'appello, 1996-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1996.82

FR: TI_GERICHTE 52.1996.82 du 23 septembre 1996

IT: TI_GERICHTE 52.1996.82 del 23 settembre 1996

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Le spese e la tassa di giudizio, per complessivi fr. 200.--, sono posti a carico del ricorrente e del comune di _____ in ragione di metà ciascuno" 2. La tassa di giudizio, di fr. 500.-- (cinquecento), è posta a carico del ricorrente e del comune di _____ in ragione di metà ciascuno. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

E. 2.2

A livello cantonale la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi é regolamentata agli art. da 68 a 70 LALIA. A tenore dell'art. 68 cpv. 1 LALIA i comuni devono organizzare per tutto il loro territorio la raccolta dei detriti solidi. L'art. 69 cpv. 1 LALIA stabilisce invece che, riservate le competenze affidate da leggi speciali a enti di diritto pubblico istituiti dal Gran Consiglio giusta l'art. 2 lett. a LALIA, i comuni provvedono affinché i detriti solidi siano riciclati, resi innocui o eliminati in appositi impianti e discariche controllate (lett. a), che essi collaborano tra di loro (lett. b), infine che il Governo può affidare la progettazione, l'esecuzione o la gestione degli impianti di riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti come delle discariche controllate anche a ditte private (lett. c). L'art. 70 LALIA dispone che i comuni devono disciplinare mediante regolamento, da approvare dal Governo (cpv. 3), il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei detriti solidi (cpv. 1): questo regolamento può prevedere tasse che garantiscano la copertura delle spese (cpv. 2). La legislazione ticinese affida quindi ai comuni la competenza di raccogliere ed eliminare i detriti solidi e li autorizza a fissare le tasse per la copertura delle relative spese. Per quanto concerne quest'ultimo aspetto l'art. 70 cpv. 2 LALIA lascia al legislatore comunale ogni decisione circa il principio ed i criteri di imposizione, limitandosi a fissare il limite superiore della stessa. Ne discende che, sicuramente almeno per quanto concerne il prelievo delle tasse, i comuni ticinesi dispongono di una notevole libertà di decisione: godono pertanto di autonomia costituzionalmente protetta (RDAT 1986 N. 38 consid. 4; 1989 N. 39 consid. 3b; I-1991 N. 30 consid. 4b; DTF inedite citate 20 novembre 1995 in re comune di _____ e comune di _____, per entrambe consid. 7). 3. 3.1. Il ricorrente sostiene che la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti pretesa dal comune nei suoi confronti a titolo di proprietario di una casa di vacanza, di fr. 200.--, leda il principio di uguaglianza, in quanto superiore a quella richiesta alle economie domestiche composte da persone domiciliate a _____. Egli chiede pertanto di ridurre il contestato tributo a fr. 80.--, tale la tassa percepita dal comune presso le economie domestiche di domiciliati composte da una sola persona. 3.2. La differenziazione dell'importo della tassa per il servizio di

raccolta, riciclaggio ed eliminazione dei rifiuti dovuta dai proprietari di stabili occupati da persone domiciliate rispetto a quella dovuta da proprietari di stabili occupati da persone senza domicilio nel comune costituisce una caratteristica di molti RRR dei comuni ticinesi, segnatamente di quelli a vocazione turistica. Il Tribunale amministrativo ha avuto occasione di verificare la legittimità di detta differenziazione, negandola, evadendo il ricorso 13 aprile 1992 di K.-T. avverso l'imposizione da parte del comune di _____ di una tassa annua di fr. 120.-- per appartamento adibito a residenza secondaria: tassa pari al triplo di quella richiesta ai proprietari di appartamenti occupati da persone con domicilio nel comune (fr. 40.-- annui per economia domestica). Accogliendo il ricorso di K.-T., con sentenza 1 dicembre 1993 questo Tribunale ha pertanto ridotto l'importo della tassa dovuta dalla ricorrente per ogni appartamento di sua proprietà adibito a residenza secondaria allo stesso importo di quella dovuta da un proprietario di un appartamento occupato dall'economia domestica di un domiciliato, ossia (da fr. 120.--) a fr. 40.-- annui: e questo perché non vi era alcun motivo di ritenere che le persone che occupavano, quali residenti secondari, gli appartamenti di proprietà della ricorrente producessero rifiuti o comunque cagionassero costi per la raccolta, il riciclaggio e l'eliminazione degli stessi superiori a quelli prodotti rispettivamente cagionati dalle persone domiciliate nel comune. Con sentenza 20 novembre 1995 il Tribunale federale ha respinto un ricorso di diritto pubblico presentato dal comune di _____ contro il predetto giudicato. Esaminando e considerando 1) l'ossequio del principio della parità di trattamento la Corte federale ha avuto modo di stabilire che: 1) esiste una presunzione secondo cui i costi totali riferiti al servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti provocati da una persona non domiciliata nel comune non sono superiori a quelli cagionati da una persona che risiede stabilmente nel comune; 2) al comune rimane riservata la possibilità di dimostrare il contrario producendo un calcolo preciso. Poiché il comune di _____ non era stato in grado di fornire quest'ultima prova, il Tribunale federale ha confermato l'illegittimità, per violazione dell'art. 4 Cost., della tassa imposta a K.-T. ed ha tutelato la sua riduzione nella misura effettuata da questo Tribunale. 3.3. Gli insegnamenti di cui ai predetti giudicati sono senz'altro applicabili alla fattispecie. Trattasi pertanto di verificare se il ricorrente non sia stato imposto con una tassa superiore a quella percepita presso le economie di domiciliati. 4. 4.1. L'art. 16 cpv. 2 cifra

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.